

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
Diocesi di Alghero - Bosa

<b>ATTO NORMATIVO DIOCESANO</b>
---------------------------------

**CAPITOLO UNO**

“AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

*L'atto normativo e l'associazione diocesana. Caratteristiche dell'Ac diocesana e sue scelte qualificanti*

**CAPITOLO DUE**

“ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

*L'adesione e la partecipazione all'associazione*

**CAPITOLO TRE**

“ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”

*L'articolazione territoriale*

**CAPITOLO QUATTRO**

“ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI E TERRITORIALI

*Le strutture organizzative, organi, regole di funzionamento, regole di collegamento*

**CAPITOLO CINQUE**

“ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA”

*Le strutture organizzative, organi, regole di funzionamento, regole di collegamento*

**CAPITOLO SEI**

“DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE”

*I contributi associativi, le risorse e il patrimonio, la gestione amministrativa*

**CAPITOLO SETTE**

“NORME FINALI E TRANSITORIE

## **CAPITOLO UNO**

“AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSCA”

### *Preambolo*

L’Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa nasce formalmente, in tale veste, nel 1986, anno della fusione delle due diocesi di Alghero e di Bosa nell’unica attuale diocesi. Fin dall’origine, i laici di Ac hanno interpretato lo sforzo verso una reale unificazione della realtà diocesana, vivendone con entusiasmo e impegno le difficoltà e le potenzialità, in stretta comunione con la gerarchia e vera interprete delle istanze di questa.

Un cammino lungo e complesso, che nel corso degli anni ha visto l’associazione impegnata nell’obiettivo di vivere l’esperienza associativa con vero spirito unitario, perseguendo l’equilibrio tra l’esigenza di valorizzare le tradizioni, le culture e le peculiarità dei vari centri e delle stesse zone pastorali e, nel tempo stesso, collocare le differenze sul piano della comunione, valorizzandole all’interno, tra i soci e le loro comunità, e all’esterno, nella comunità civile

### **Titolo uno**

*L’Atto Normativo dell’Ac di Alghero – Bosa*

#### **Art.1 L’Atto Normativo diocesano**

Il presente Atto Normativo codifica in norme e regolamenti la ricchezza e la vivacità della realtà associativa diocesana, ponendosi come un tassello, pure importante, di un cammino ancora in evoluzione, che testimonia l’appartenenza alla Chiesa e all’Azione Cattolica di tutti i laici di Ac della Diocesi di Alghero – Bosa.

Esso disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni dell’Associazione diocesana di Alghero – Bosa e il funzionamento dei suoi organi, fermi restando i principi indicati dallo Statuto Nazionale dell’Azione Cattolica, di cui il presente Atto è espressione ed estrinsecazione;

inoltre, disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni parrocchiali e territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l’Azione Cattolica diocesana si articola, definendone nel contempo le loro strutture essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento;

Infine, traduce la collaborazione con la gerarchia in un rapporto di completa comunione e fiducia, insieme ad un servizio e un impegno svolti in costante solidarietà con le esigenze e le scelte pastorali

### **Titolo due**

*L’Associazione diocesana*

#### **Art. 2 L’associazione diocesana**

L’associazione assume la denominazione di Azione Cattolica della Diocesi di Alghero – Bosa.

L'associazione è costituita con sede in Alghero, nella via Sassari n.181, presso l'ex Seminario Diocesano, e in Bosa, nella via Manin, presso il nuovo Episcopio, quale associazione operante nell'ambito religioso, culturale e sociale. Il domicilio fiscale è eletto presso la sede di Alghero.

### **Art.3 Gli organi associativi**

Gli organi dell'Associazione sono regolati dallo Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica e dal presente Atto normativo, oltre che dai rispettivi Regolamenti attuativi.

Essi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione è del Presidente diocesano.

## **CAPITOLO DUE**

### **“ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”**

#### **Titolo uno**

*L’Adesione e partecipazione all’Associazione*

#### **Art.4 L’adesione all’Ac**

L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana è una scelta compiuta da quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

#### **Art.5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio**

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell’ordinamento associativo, l’assolvimento degli obblighi in esso definiti, l’esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto Nazionale dell’Ac e dal presente Atto normativo, oltre che dai rispettivi Regolamenti attuativi, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l’esercizio.

#### **Art.6 Partecipazione dell’Acr**

I ragazzi sono resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell’Associazione. Inoltre, sono costantemente accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell’impegno.

#### **Titolo due**

*L’Assistente ecclesiastico in Ac*

#### **Art.7 Nomina degli Assistenti**

L’Assistente diocesano e gli Assistenti dei Settori sono nominati per tre anni dall’Autorità ecclesiastica competente. La loro nomina può essere riconfermata dalla predetta Autorità.

### **Art.8 Il ruolo e l'importanza**

L'Assistente diocesano e gli Assistenti dei Settori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. Pertanto, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative. Queste, infatti, sono rimesse statutariamente al voto dei soli componenti laici dei predetti organi.

Pertanto, gli Assistenti, esercitando il proprio servizio ministeriale quali partecipi della missione del Vescovo, segno della sua presenza, e membri del presbiterio stimolano la collaborazione dei laici, per rendere viva testimonianza della comunione ecclesiale dell'Ac.

Gli Assistenti sono segno della comunione tra l'associazione e la Chiesa locale, dove vivono e operano anche altri gruppi ecclesiali.

## **CAPITOLO TRE**

### **“ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI ALGHERO – BOSA”**

#### **Titolo uno**

##### *L’articolazione territoriale*

#### **Art.9 La realtà associativa nel suo radicamento nel territorio.**

L’Azione Cattolica diocesana si radica nella realtà in cui vive e opera, attraverso una struttura che trova perno e fondamento nelle associazioni parrocchiali e territoriali.

Queste, espressione dell’associazione diocesana e parte con questa dell’unica associazione nazionale, contribuiscono attraverso la propria esperienza associativa alla crescita dall’Azione Cattolica Italiana.

Esse riuniscono i laici appartenenti alle diverse condizioni di bambini e ragazzi, giovani e adulti e pongono le condizioni per la loro partecipazione alla vita, ai programmi e ai modelli del progetto associativo.

Le associazioni parrocchiali e territoriali sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo e realizzano nella propria comunità le finalità proprie dell’Ac, in particolar modo attraverso:

- l’attività di evangelizzazione e formazione;
- la testimonianza del Vangelo nel quotidiano;
- la comunione tra gli associati, che partecipano attivamente alla vita dell’associazione;
- la collaborazione con il parroco, i sacerdoti e gli altri movimenti presenti nella parrocchia;
- la partecipazione alle iniziative di carattere interparrocchiale e diocesano, nazionale e sopranazionale.

#### **Art.10 Costituzione delle associazioni.**

Le associazioni parrocchiali e territoriali nascono per volontà ed iniziativa di persone che liberamente decidono di aderire al Progetto dell’Azione Cattolica Italiana, scegliendo di seguirne il percorso e farne propri i principi.

In particolare modo, si tratta di iniziative dotate di una certa consistenza numerica, rapportata allo specifico della propria realtà locale, e di una propria stabilità nel tempo e nell’organizzazione, che intendono inserirsi nel quadro di sviluppo e di servizio proprio dell’associazione diocesana.

L’iniziativa di nuova costituzione è portata a conoscenza della Presidenza diocesana che ne propone il riconoscimento al Consiglio diocesano.

L’assemblea diocesana ratifica la nascita della nuova associazione.

Il Consiglio può nominare un incaricato che accompagni la nuova associazione nei primi tempi del suo cammino.

### **Art.11 Le articolazioni territoriali**

Quale espressione della vitalità culturale e associativa, oltre che per necessità di carattere pastorale, possono costituirsi in seno all'Associazione diocesana: Collegamenti territoriali intermedi (es. unità pastorali, interparrocchiali, etc.), Strutture diocesane intermedie (es. vicarie, foranie, zone pastorali, decanati, etc.), Gruppi (es. gruppo operatori sociali, gruppo animatori culturali, gruppo animazione ricreativa, etc.), Movimenti diocesani, articolazioni di MSAC, MLAC, FUCI, MEIC e MIEAC.

Fermo il perseguimento delle finalità specifiche del proprio Progetto e la piena armonia con l'Associazione diocesana, tali ulteriori realtà si costituiscono con le stesse modalità, gli stessi principi ed ideali delle associazioni parrocchiali, cui si conformano anche per quanto attiene alla disciplina ed organizzazione.

## **CAPITOLO QUATTRO**

### **“ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI E TERRITORIALI”**

#### **Titolo uno**

##### *La struttura organizzativa*

#### **Art.12 La dinamica associativa**

Le associazioni, segno e momento espressivo di unità e comunione, da testimoniare nell'ambito della più ampia comunità cristiana, sono il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa ed esprimono una propria attività formativa ed apostolica.

Esse, per le esigenze del contesto pastorale e dello sviluppo associativo, si radicano nella propria realtà territoriale, articolandosi in una struttura che ne garantisce la stabilità organizzativa e pastorale.

#### **Titolo due**

##### *Organi e competenze*

#### **Art.13 Gli organi delle associazioni parrocchiali**

La struttura delle associazioni parrocchiali è assunta quale modello per tutte le articolazioni territoriali e prevede quali suoi organi:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente.

#### **Art.14 L'Assemblea parrocchiale**

L'assemblea, quale espressione di collegialità e democraticità, raccoglie tutti i soci regolarmente iscritti nella rispettiva associazione parrocchiale.

Essa discute e decide le linee fondamentali del programma associativo, in coordinamento con il piano pastorale della Parrocchia e della Diocesi e coi percorsi formativi proposti a livello nazionale.

Svolge la funzione elettiva del Consiglio Parrocchiale, nei modi e termini di cui al Regolamento di Attuazione del presente Atto.

#### **Art.15 Il Consiglio parrocchiale**

Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e delle attività dell'Associazione, quale primo luogo di confronto e dialogo tra quanti hanno assunto una responsabilità associativa.

Attua le decisioni dell'assemblea, studia e cura sul piano unitario le iniziative di carattere spirituale e culturale, promuove e coordina l'attività dei gruppi, cura il passaggio degli aderenti da un gruppo all'altro. Inoltre, si impegna, ove è possibile, a completare l'Associazione, qualora qualche articolazione sia assente.

Il Consiglio ha la responsabilità amministrativa dell'associazione parrocchiale.



### **Art.16 Il Presidente parrocchiale**

Il Presidente è la figura di riferimento dell'intera associazione parrocchiale.

Assicura lo svolgimento della vita della stessa in conformità coi principi e gli ideali dell'Azione Cattolica Italiana, rendendosi promotore, garante e primo testimone dell'unità dell'associazione, della collaborazione con il parroco e del suo essere parte viva e attiva della comunità parrocchiale.

Il Presidente, inoltre, assicura con il proprio operato, che l'associazione parrocchiale sia parte integrante della associazione diocesana.

### **Art.17 I gruppi**

Nelle associazioni parrocchiali i bambini e i ragazzi sono riuniti nell'Acr, i giovani e gli adulti nei due rispettivi settori, secondo i principi del Progetto associativo, per meglio rispondere alle specifiche esigenze formative e pastorali e proporre itinerari differenziati secondo le diverse età e condizioni. In questo modo, i gruppi diventano prima vitale esperienza associativa e luogo privilegiato per vivere nel quotidiano l'appartenenza alla Chiesa e all'associazione.

L'attività dei gruppi è raccordata dal Consiglio e dal Presidente parrocchiale, affinché si svolga in conformità al Progetto associativo e ai percorsi educativi annuali, e siano pienamente inseriti nella vita della comunità parrocchiale e diocesana.

## **CAPITOLO CINQUE**

### **“ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA”**

#### **Titolo uno**

##### *Gli organi dell’associazione diocesana e le loro competenze*

#### **Art.18 L’Assemblea diocesana**

L’assemblea diocesana, che esprime per il suo rapporto col Vescovo di Alghero – Bosa l’ecclesialità e la pastoralità dell’associazione, è costituita da quanti nella diocesi di Alghero – Bosa aderiscono all’Ac, vivendone l’esperienza e concretizzandone nel vivere quotidiano i principi e gli ideali.

La partecipazione del socio alla vita dell’associazione assume particolare rilevanza e significato a livello diocesano ed acquista in questa dimensione ulteriore ricchezza.

Per la particolarità dei temi trattati, le assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie, seguendo la norme specifiche dettate dal Regolamento attuativo in materia di composizione, convocazione e svolgimento dei lavori.

#### **Art.19 L’Assemblea in seduta ordinaria**

L’assemblea ordinaria è momento principale della vita dell’intera associazione diocesana, luogo primario di scambio, incontro e condivisione per tutti i soci.

Essa, pertanto, è l’occasione attraverso cui si concretizza la partecipazione di ogni singolo associato all’Azione Cattolica Italiana, attraverso la realtà diocesana. A tal fine, è anche il momento privilegiato per presentare e condividere con tutti i soci i percorsi formativi per il nuovo anno associativo e i momenti della vita dell’associazione.

#### **Art.20 L’Assemblea in seduta straordinaria**

L’assemblea straordinaria esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio diocesano.

Inoltre, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle richieste di particolari contributi volontari vincolati alla realizzazione di specifiche iniziative programmate dal Consiglio Nazionale e/o diocesano;
- sull’approvazione e modifica dell’Atto Normativo diocesano;
- sullo scioglimento dell’associazione;
- sulle modalità di liquidazione;
- sulla nomina dei liquidatori.

Infine, delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali.

L’Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all’Atto Normativo approvato dall’Assemblea stessa.

#### **Art.21 Il Consiglio diocesano.**

La diocesanità e l’unitarietà dell’associazione trovano piena espressione nel Consiglio diocesano, vero interprete della vita associativa.. Il Consiglio, infatti, raccoglie i soci

democraticamente eletti dall'assemblea, i quali, per la loro provenienza dalle diverse zone della diocesi e dalle varie comunità, esprimono al meglio la ricchezza della realtà diocesana e consentono al Consiglio stesso di curare proficuamente la valorizzazione delle varie peculiarità presenti nel territorio e viverle sul piano dell'unità associativa.

### **Art.22 Competenza del Consiglio**

Al Consiglio spetta la cura dell'Associazione diocesana, che implica di:

- attuare lo Statuto nazionale, il Regolamento e ogni delibera assunta dal Centro Nazionale;
- approvare i regolamenti attuativi dell'Atto normativo e ogni loro eventuale modifica;
- curare la crescita e lo sviluppo territoriale dell'associazione, deliberando sulla costituzione o l'eventuale scioglimento delle associazioni parrocchiali e le altre articolazioni territoriali, e nominando soci, non necessariamente consiglieri, che accompagnino le nuove associazioni nel loro cammino;
- avere cura del singolo socio, in quanto membro dell'associazione e come tale titolare di diritti e doveri sanciti dalle competenti fonti normative, deliberando circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione degli stessi;
- svolgere la funzione elettiva dei Vicepresidenti, due per il Settore Giovani e due per il Settore Adulti, del Responsabile e del Viceresponsabile Acr;
- eleggere il Comitato per gli affari economici, il Segretario e l'Amministratore;
- nominare i rappresentanti all'Assemblea Nazionale;
- definire l'ammontare dei contributi associativi, in conformità con le direttive nazionali.

Inoltre, il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, al fine di realizzare una corretta amministrazione della stessa. A tal proposito, si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Infine, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Atto, dallo Statuto Nazionale o sottoposti al suo esame dai consiglieri stessi.

Il presente Atto Normativo stabilisce, inoltre, le ulteriori ipotesi di approvazione, deliberazione o ratifica su cui è competente il Consiglio.

### **Art.23 La Presidenza diocesana**

La Presidenza diocesana persegue le finalità associative, con particolare riferimento alla vita dei Settori e delle articolazioni presenti.

### **Art.24 Competenze della Presidenza diocesana**

La Presidenza Diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, valorizzandone ogni componente e garantendone l'unità. Cura la programmazione perché questa si svolga in maniera organica e coordinata rispetto alle linee decise a livello nazionale e nel quadro degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano.

Essa promuove e sostiene, a tal fine, la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Infine, convoca il Consiglio, propone gli argomenti per le discussioni del medesimo, ne esegue le deliberazioni e svolge le funzioni che il Consiglio le affida.

### **Art.25 Il Presidente diocesano**

Il Presidente diocesano è il rappresentante unitario dell'Azione Cattolica diocesana. Si pone, pertanto, come punto di riferimento per ogni singolo associato, per le associazioni parrocchiali e territoriali, per gli organi dell'associazione diocesana e, all'esterno, verso i pastori delle comunità ecclesiali ed rappresentanti della società civile.

### **Art.26 Competenze del Presidente diocesano**

Il Presidente, nella sua veste di rappresentante unitario dell'Azione Cattolica diocesana, è chiamato a coordinare e dirigere i lavori degli organi associativi, nei quali trova espressione il valore dell'appartenenza al Progetto dell'Ac.

È membro del Comitato Presidenti della regione ecclesiastica di appartenenza.

Ha la firma legale e la rappresentanza dell'associazione. Ha la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione e ne affida la cura all'Amministratore, coadiuvato dal Comitato per gli affari economici.

Inoltre, gli sono affidate tutte le competenze nello specifico attribuitegli dal presente Atto Normativo.

In caso di impedimento temporaneo o assenza, le sue mansioni vengono esercitate da un Vicepresidente delegato. In caso di impossibilità a ricoprire l'incarico, il Consiglio procede all'elezione nei modi e termini stabiliti dal Regolamento attuativo.

### **Art.27 Altri organismi diocesani**

Uffici che abbiano il compito di curare particolari servizi stabili di rilevanza comune alla vita di tutta l'associazione (Ufficio Stampa, Ufficio adesioni, etc.) possono essere istituiti su iniziativa della Presidenza Diocesana e contestuale autorizzazione del Consiglio diocesano. L'assemblea ratifica la creazione dei predetti.

Gli Uffici funzionano sotto il controllo della Presidenza e sono coordinati in via ordinaria dal segretario.

## **CAPITOLO SEI**

### **“DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE”**

#### **Titolo uno**

##### *I contributi associativi*

#### **Art.28 I contributi**

I contributi degli aderenti sono costituiti:

- dalle quote di associazione annuale;
- da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio, che ne determina l'ammontare, all'assemblea, che li ratifica.

Le quote o i contributi, segno della partecipazione del socio alla vita dell'associazione sono personali e conferiti in base alle proprie possibilità. Non sono trasmissibili, ripetibili o rivalutabili.

La misura dei contributi, fissata dal Consiglio Nazionale e distinta per ragazzi, giovani e adulti, può essere maggiorata dal Consiglio diocesano al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. Il consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in sintonia con le finalità e i principi associativi.

#### **Art.29 La destinazione**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Titolo due**

##### *Le risorse e il patrimonio dell'associazione diocesana. La gestione amministrativa*

#### **Art.31 Il patrimonio**

Il patrimonio o fondo comune è indivisibile ed è costituito da:

- quote o contributi associativi
- contributi o liberalità di Enti ed Associazioni per un miglior conseguimento dei fini associativi;
- lasciti e donazioni;
- oblazioni;
- proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione;
- eventuali avanzi di gestione;
- tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

### **Art.32 Redazione dei documenti contabili**

Il Comitato per gli affari economici redige il bilancio consuntivo che contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, e il bilancio preventivo, che contiene, in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Il rendiconto preventivo e consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

### **Art.33 L'anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato per gli Affari Economici, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il bilancio da presentare al Consiglio diocesano per l'approvazione.

Il comitato risponde del proprio operato al Consiglio diocesano e può da questo essere revocato.

### **Art.34 La gestione amministrativa**

La responsabilità dell'amministrazione della Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano, e coadiuvato dal Comitato per gli Affari Economici.

Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore, che lo convoca e presiede, e da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

## **CAPITOLO SETTE**

### **“NORME FINALI E TRANSITORIE”**

#### **Art.35 Clausola compromissoria**

Tutte le controversie tra gli associati relative ai rapporti tra associati o tra loro e l'Associazione diocesana o le sue articolazioni territoriali, impegnano il Consiglio diocesano a pervenire ad una amichevole composizione.

In difetto, le predette controversie sono devolute a un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il Consiglio si impegna, comunque ed in ogni momento, a svolgere la necessaria opera di conciliazione.

Gli arbitri sono nominati dal Consiglio, che valuterà l'opportunità di chiedere un parere al Centro Nazionale e che terrà anche in debita considerazione le istanze delle parti.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

#### **Art.36 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente precisato e contemplato, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme civili e canoniche in materia di associazioni, in quanto applicabili.